



**COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 00/43 - 12.8) Min. Funzione Pubblica - CUB/COBAS (pos. 6238)
(Seduta: 27.1.2000)

FATTO: sciopero nazionale dei sindacati di base contro l'intervento militare in Jugoslavia

DELIBERAZIONE: non si procede a valutazione negativa

MOTIVAZIONE: eccezionalità dell'evento

LA COMMISSIONE

su proposta del Prof. Giugni, ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera.

PREMESSO

1- che, con volantino del 25 marzo 1999, le Organizzazioni sindacali del Sindacato di Base CUB (RdB, Flmu, Fltu, Alica, Flaica, Cobas PT, Cub Scuola, CUB Informazione), COBAS e SDB hanno proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie per le ultime due ore di ogni turno nella giornata del 30 marzo 1999, specificando, altresì, che, nel settore della scuola, lo sciopero si sarebbe svolto nella prima ora;

2- che tale azione di sciopero è stata indetta "contro l'aggressione militare alla Jugoslavia da parte della Nato con la partecipazione attiva dell'Italia";

3- che le Organizzazioni proclamanti hanno comunicato "che intendono avvalersi dell'art. 2, comma 7, della legge 146/1990 (Legge sullo sciopero), che prevede la possibilità di derogare dai minimi di preavviso quando sia lesa la Costituzione o vi sia pericolo per i lavoratori;

4- che le Organizzazioni proclamanti hanno precisato - in un telegramma contestuale alla proclamazione di sciopero ed inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri - che il riferimento all'art. 2, comma 7, della l. n. 146/1990 trova fondamento nelle "gravi violazioni del dettato costituzionale (in particolare dell'art. 11) [e nell'] imminente pericolo per la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini tutti";

5- che, successivamente alla proclamazione di sciopero, sono pervenute alla Commissione numerose segnalazioni da parte di Imprese ed Amministrazioni erogatrici

di servizi pubblici essenziali (Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Federtrasporti, Ferrovie dello Stato, Atc Bologna, Sea Milano), alcune delle quali di esplicita richiesta di valutazione del comportamento delle Organizzazioni proclamanti, ai sensi dell'art. 13 lett. c) l. n. 146/1990 (Ferrovie dello Stato, Sea Milano, Federtrasporti);

CONSIDERATO

1- che la l. n. 146/1990, all'art. 2 comma 7, prevede che le disposizioni in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata “non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori”;

2- che molte ed autorevoli voci nel Paese hanno denunciato la partecipazione all'intervento della NATO in Jugoslavia, in violazione dell'art. 11 della Costituzione, e che, tale circostanza può, di per sé, essere invocata a sostegno di una non manifesta contrarietà alla lettera dell'art. 2, c. 7;

3- che inoltre, l'evento ha carattere eccezionale ed è innegabile fatto che azioni di lotta in difesa della pace rientrano storicamente nella tradizione dei sindacati;

DELIBERA

di non procedere ad una valutazione negativa;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, alla Confindustria, all'AGENS, alla CISPEL, all'ENEL, alle Poste Italiane SpA, alla Federtrasporti, alla SEA Milano, alle Ferrovie dello Stato SpA ed alle Organizzazioni sindacali CUB (RdB, Flmu, Fltu, Alica, Flaica, Cobas PT, Cub Scuola, CUB Informazione) COBAS, SDB.